

Verbale di accordo

Addì 24 luglio 2023 in Verbania Intra, presso la sede dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

tra

ANCE del Verbano Cusio Ossola rappresentata dal proprio Vice Presidente Geom. Mauro Piras, assistita dall'Unione Industriale del VCO nella persona della Dott.ssa Laura Caldaronello, con l'intervento della Delegazione Industriale composta dall'Ing. Domenico De Giovannini, dal Dott. Enrico Vigoni e dalla Rag. Damiana Tedeschi

e

Feneal-Uil Piemonte rappresentata dal Sig. Luca Lepiani

Filca-Cisl Piemonte Orientale rappresentata dai Sigg.ri Alessandro Beltrami e Gianni Marani

Fillea-Cgil Novara VCO rappresentata dal Sig. Ivan Terranova

premessso

- in data 3 marzo 2022 viene siglato il rinnovo del CCNL del 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini;
- all'art. 38 "Accordi Locali" viene demandato alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti di provvedere alla contrattazione integrativa sulle materie specificatamente individuate;
- le Parti continuano a considerare il settore dell'edilizia un comparto strategico per l'economia sia nazionale che territoriale e, per questa ragione, valutano fondamentale mantenere livelli di relazione sindacali improntate al reciproco rispetto e continuare a valorizzare la contrattazione territoriale;
- le sessioni di trattative condotte nei mesi antecedenti il presente rinnovo hanno consentito alle delegazioni firmatarie di esaminare analiticamente i punti che erano all'oggetto degli incontri

tanto premesso

vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale per il settore edile, a valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, integrativo del CCNL del 3 marzo 2022.

Art. 1) Relazioni sindacali e regolarità dell'edilizia nel Verbano Cusio Ossola

Le Parti contraenti intendono salvaguardare il livello di professionalità ed affidabilità dei lavoratori che operano nel settore e l'integrità strutturale delle Imprese che operano nell'ambito territoriale. In quest'ottica gli organismi paritetici del settore devono rafforzare il proprio ruolo rapportandosi con le istituzioni locali al fine di rendere trasparente e sicuro il lavoro.

Le Parti contraenti, constatata la necessità di disporre di adeguati flussi informativi sui principali dati propri del settore edile, ed allo scopo di dotarsi di strumenti di intervento per realizzare

politiche di sviluppo atte a rafforzare e qualificare il settore, dichiarano la propria disponibilità ad attuare ogni iniziativa reciprocamente utile che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore stesso, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa Edile di mutualità ed assistenza, e di SE.For.S del Verbano Cusio Ossola ed estendendo, ove possibile, il numero di dati aggregati disponibili.

In via sperimentale verrà incaricato un addetto della Cassa Edile al recepimento ed alla elaborazione dei dati, al censimento delle partite IVA allo scopo di includerle gradualmente nel sistema bilaterale edile con l'erogazione alle stesse, innanzitutto, della formazione inerente alla sicurezza, della verifica dei POS e dei PSC da parte dei RLST.

In proposito le Parti si attiveranno al fine di rafforzare accordi con il Servizio Spresal dell'ASL, con la Provincia e con gli Enti locali allo scopo di favorire l'acquisizione, da parte della Cassa Edile, delle notifiche preliminari.

Alle istituzioni, in particolare Inps, Inail, Spresal e Direzione Territoriale del Lavoro, sarà richiesto di consolidare l'esperienza di confronto per il riscontro delle anomalie emergenti dal sistema avviato con il presente protocollo.

Più concretamente, le Parti deliberano il rilascio di apposito tesserino di riconoscimento da parte della Cassa Edile, da estendere anche alle Imprese individuali.

Tra i dati di prioritario interesse si segnalano quelli relativi alle opere pubbliche e private, alle notifiche preliminari, alle Stazioni Appaltanti, ai flussi finanziari ed agli stanziamenti, il tutto nell'ottica di tutelare e promuovere l'imprenditoria locale e l'occupazione del territorio.

Il monitoraggio di cui sopra si estenderà agli appalti e subappalti, all'orario di lavoro, all'ambiente ed alla sicurezza, alla formazione, con lo scopo di favorire la regolarizzazione delle situazioni di abuso e di concorrenza sleale.

Lo svolgimento delle sopraindicate attività è volto a costituire ed identificare un Sistema edile della nostra Provincia il quale dovrà presentarsi alla Prefettura ed ai principali Comuni della circoscrizione territoriale al fine di porre in essere tutte le iniziative che vadano nella direzione di un contrasto al lavoro nero, innanzitutto, ma anche a tutte le forme di lavoro in qualche modo irregolari.

Per lo scopo del monitoraggio dell'accesso nei cantieri da parte delle maestranze dell'edilizia, la Cassa Edile fornirà a tutti i lavoratori edili un tesserino che comprovi l'iscrizione degli stessi alla Cassa e, quindi, la regolarità verso gli adempimenti contrattuali, anche mediante l'utilizzo dell'applicazione SICE4U Verbania. L'accesso al cantiere di lavoratori edili privi di detto tesserino costituisce circostanza fortemente indicativa nel senso di un'irregolarità del lavoro nel cantiere nel quale la situazione si sia verificata.

Le Parti, nella considerazione che esse sono per contratto le naturali animatrici degli Enti Paritetici, assumono come rilevante l'obiettivo di favorire l'iscrizione delle Imprese e dei Lavoratori alla Cassa Edile.

Le Parti condividono quale obiettivo primario quello di favorire l'iscrizione alla Cassa Edile degli operatori della categoria costituiti in forma individuale o altrimenti identificati come Partite IVA, demandando ad un successivo tavolo intersindacale la regolamentazione.

Di ogni iniziativa volta a fare emergere il lavoro sommerso si darà conto agli Organi pubblici di Vigilanza.

Art. 2) Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° agosto 2023 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze:

- Euro 0,55 orari fino al 31/12/2023
- Euro 0,60 orari dal 01/01/2024 al 28/02/2025
- Euro 0,65 orari dal 01/03/2025

Per gli impiegati, a decorrere dal 1° agosto 2023, l'importo mensile dell'indennità sostitutiva di mensa viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze:

- Euro 95,00 mensili fino al 31/12/2023.

- Euro 103,00 mensili dal 01/01/2024

Art. 3) Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 19 aprile 2010, relativo all'indennità per lavori in alta montagna, le Parti concordano i seguenti parametri:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1100 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 13%
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 18.5%

Art. 4) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità fissata nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 55%
- b) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 51%
- c) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 32%
- d) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 28%
- e) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.


Art. 5) Trasferta

Fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 21 del CCNL vigente, l'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria di cui al 2° comma dello stesso articolo, ad una trasferta così determinata:

A) senza presentazione di documentazione:

distanza cantiere	Dal 1° agosto 2023
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	6,80
oltre i 18 km e fino a 45 km	10,10
oltre i 45 km	11,80

B) con presentazione di documentazione:



distanza cantiere	Dal 1° agosto 2023
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	10,20
oltre i 18 km e fino a 45 km	13,10
oltre i 45 km	15

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà ed in assenza di mezzi messi a disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI aggiornate.

La trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della diaria di cui all'art. 5 va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente tra i confini territoriali del Comune di assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Le Parti ribadiscono che è considerata trasferta la missione fuori dal territorio comunale e che gli importi come sopra determinati non sono utili ai fini del computo degli istituti contrattuali.

Le Parti, infine, si danno atto che il trattamento di cui al presente articolo è alternativo all'erogazione di cui al precedente art. 2.

Art. 6) Trasporto e trasferta impiegati di cantiere

Agli impiegati tecnici di cantiere, in assenza delle pattuizioni aziendali di cui all'art.56, 3° comma del CCNL vigente, è dovuta una trasferta, senza presentazione di documentazione, così determinata:

distanza cantiere	Dal 1° agosto 2023
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	6,80
oltre i 18 km e fino a 45 km	10,10
oltre i 45 km	11,80

Art. 7) Elemento Variabile della Retribuzione

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, è confermato, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente accordo. L'E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui al predetto art. 38 del vigente CCNL.

La sua misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 30 giugno 2023.

I parametri presi a riferimento territorialmente ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

- numero lavoratori non autonomi iscritti in cassa Edile, peso ponderale 25%
- monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 25%
- ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 25%
- percentuale di attestati di corsi di formazione obbligatori per addetti iscritti in Cassa Edile, in relazione al numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile sulla base dei dati forniti da SE.For.S e Cassa Edile al 30 settembre di ogni anno ed espresso in termini percentuali, peso ponderale 25%.

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente; considerato che gli esercizi di Cassa Edile VCO e SE.For.S VCO hanno decorrenza dal 01.10 al 30.09 dell'anno successivo, le annualità devono intendersi con pari decorrenza (a titolo di esempio l'anno 2023 coincide con l'esercizio 01.10.2022 – 30.09.2023).

Per l'anno 2024 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2023 – 2022 - 2021 su 2022 – 2021 – 2020.

Per l'anno 2025 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2024 – 2023 - 2022 su 2023 – 2022 – 2021.

Per l'anno 2026 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2025 – 2024 - 2023 su 2024 – 2023 – 2022.

Nell'ambito di detto raffronto, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R.

A livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell'E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa.

Per l'anno 2024 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2023 – 2022 - 2021 su 2022 – 2021 – 2020.

Per l'anno 2025 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2024 – 2023 - 2022 su 2023 – 2022 – 2021.

Per l'anno 2026 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2025 – 2024 - 2023 su 2024 – 2023 – 2022.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come sopra individuato) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, se a livello territoriale è stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella misura del 4%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (all. 1), sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali, alla

Segreteria di ANCE Verbanò Cusio Ossola ed alla Cassa Edile del Verbanò Cusio Ossola, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

2. ANCE Verbanò Cusio Ossola informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le Imprese di nuova costituzione erogheranno l'E.V.R. nella misura del 4%. A tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale viene effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Su richiesta formale di una delle due Parti, le stesse si incontreranno al fine di determinare l'importo dell'E.V.R. a livello territoriale da applicarsi per il periodo successivo.

Le parti si danno, altresì, atto che l'E.V.R., come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal vigente contratto territoriale per il settore edile, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Inoltre che esso presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni preliminari.

Art. 8) Indennità di reperibilità

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete un'indennità di reperibilità pari ad Euro 7,50 giornalieri.

Art. 9) Ferie

L'epoca di godimento delle ferie collettive, stabilita di norma nel periodo 1° luglio - 30 settembre e dicembre di ogni anno, sarà oggetto di definizione rispettivamente entro il mese di giugno e di novembre.

Per le altre ferie è prevista una richiesta da avanzarsi indicativamente con un anticipo di 20 giorni rispetto alla fruizione; il riscontro alla richiesta dovrà intervenire indicativamente nei 5 giorni successivi.

È istituito un modello di richiesta ferie (all. 2).

Art. 10) Prestazioni extra sanitarie ai lavoratori – art. 28 del Regolamento Generale CE

In relazione al punto in oggetto le parti sociali, firmatarie del presente accordo, per quanto di loro competenza, danno mandato al comitato di gestione CE di recepire quanto disciplinato dall'art. 28 del Regolamento Generale CE.

Art. 11) Diritti Sindacali

In relazione alla complessa destrutturazione del settore, e di conseguenza alle difficoltà legate all'esercizio dei diritti sindacali, risulta utile prevedere forme di sperimentazione, anche con diverse modalità, di permessi sindacali retribuiti con meccanismi di mutualizzazione. Si prevede quindi che le aziende dovranno versare un contributo pari allo 0,05% alla Cassa Edile su un Fondo da costituirsi. L'istituzione di tale aliquota, nonché del fondo relativo in CE, sarà comunque subordinata ad accordo che dovrà essere sottoscritto ad un tavolo di concertazione intersindacale che veda rappresentate tutte le associazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio. Tale istituto avrà carattere sperimentale per l'intera durata del vigente CCPL. Nel caso in cui la contrattazione nazionale dovesse sovrapporsi all'istituto in oggetto, le parti si incontreranno al fine di armonizzare la norma con il presente disposto.

Art. 12) Norma premiale in materia di sicurezza e formazione per le imprese virtuose

Allo scopo di valorizzare l'impegno delle imprese e al fine di promuovere i temi della sicurezza e della formazione, e per incentivare la cultura della regolarità e della legalità, vengono istituite misure premiali per le aziende che decidano di investire in periodici e sempre più aggiornati corsi presso la scuola edile SE.For.S. VCO. I requisiti necessari posseduti dall'azienda e presenti al momento della presentazione della domanda sono:

- DURC regolare;
- Denuncia del MUT regolare - in caso di rateizzazione l'azienda dimostrerà la regolarità dei versamenti;
- Iscrizione presso la Cassa Edile del VCO da almeno 24 mesi.

Ai fini della determinazione del valore della misura premiale, la stessa verrà costituita dai seguenti criteri:

- Dimostrazione di aver adempiuto totalmente alla formazione obbligatoria esclusivamente presso SE.For.S VCO, peso ponderale 50%;
- Possesso di un sistema SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) attestato, peso ponderale 30%;
- Dimostrazione di coinvolgimento attivo degli RLST o dimostrazione di elezione di RLS aziendale, come previsto dal d. lgs 81/08 e della legge 300/70, con procedure di coinvolgimento delle OO.SS. e formazione degli RLS presso SE.For.S VCO. Si precisa che le nomine RLS effettive alla data del presente contratto sono ritenute valide, peso ponderale 20%;

L'incentivo premiale avrà un valore massimo pari al 50% da valersi sulla tariffa dei corsi attualmente applicati alle imprese iscritte in Cassa Edile VCO, non cumulabile con altra scontistica. Lo stesso sarà parametrato in virtù dei pesi ponderali dimostrati da ciascuna impresa. La verifica dei requisiti dovrà essere richiesta direttamente a SE.For.S VCO a seguito della quale l'Ente applicherà la relativa riduzione della tariffa del corso.

Qualora intervengano modifiche della normativa nazionale, sostitutive di tale impianto, le parti concordano di riunirsi per rinegoziare quanto sopra stabilito.

Art. 13) RLST

Le parti sociali si impegnano a ridefinire l'accordo sugli RLST, dotandolo di una struttura atta a premiare l'operatività del sistema edile della provincia. Altresì, come previsto dall'accordo del 4 aprile 2022, sottoscritto tra le OO.SS.LL, deliberano l'istituzione di un'aliquota pari allo 0,20% della massa salariale.

Art. 14) Bonus straordinario energia e spesa

Le Parti sociali, dopo ampia discussione sulla situazione del Caro Energia che ha causato gravi conseguenze, sia per il difficile reperimento delle materie prime che per l'innalzamento del costo energetico senza precedenti, e considerato che la situazione ha generato un aumento del tasso di inflazione determinando una perdita considerevole del potere d'acquisto dei lavoratori, condividono che le aziende, dal prossimo cedolino paga a quello di settembre 2023, metteranno a disposizione di tutti i lavoratori un importo di Euro 250, a titolo di welfare (non erogabile in denaro).

Tenuto conto di quanto premesso, si considera che i già menzionati importi potranno essere assolti dalle aziende anche attraverso la modalità della consegna di Carte Carburante o di arte Buoni Spesa.

Il welfare non avrà incidenza su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal vigente Contratto Nazionale, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il TFR.

Nei cedolini di ogni lavoratore l'impresa inserirà tale indennizzo con la dicitura "Welfare 2023 ai sensi del CCPL IND. VCO" ed indicando il relativo l'importo.

Art. 15) Decorrenza e durata

Fatte salve le diverse durate espressamente indicate, le presenti norme decorrono dal 1° agosto 2023 ed avranno validità fino al 31 dicembre 2025 salvo, per la scadenza, diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.


Il presente contratto resterà in vigore in regime di proroga sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto


ANCE Verbanò Cusio Ossola



Unione Industriale
del Verbanò Cusio Ossola




Feneal-Uil



Filca-Cisl Piemonte Orientale



Fillea-Cgil Novara VCO



AII. 1

Autodichiarazione da trasmettere circa il non raggiungimento di uno dei parametri aziendali per l'E.V.R.

Carta intestata dell'impresa

Luogo e data

Spett.le
Cassa Edile del VCO
Verbania

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
ANCE VCO
Verbania

Oggetto: E.V.R. – autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, nonché dell'art. 7 del presente accordo territoriale, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'E.V.R. dell'anno . . . (triennio . . . rispetto a triennio . . .).

- ore denunciate in Cassa Edile
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva.

Di conseguenza la scrivente dichiara che per l'anno . . . procederà all'erogazione dell'E.V.R. nella misura del 30% di quello stabilito a livello territoriale più il 50% della somma eccedente tale misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL e del vigente accordo territoriale del settore edile per il Verbano Cusio Ossola, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti



Modello di richiesta ferie

Con la presente il sottoscritto _____ chiede di usufruire di un periodo di ferie dal _____ al _____. La presente richiesta sarà restituita firmata entro 5 giorni dal ricevimento.

Data _____

Firma del lavoratore

Il
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Tabella EVR

Per l'anno 2023, le verifiche effettuate a livello territoriale dei parametri, presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, sopra enunciati, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, comportano il riconoscimento dell'EVR a livello territoriale, con decorrenza 1° agosto 2023 nelle seguenti misure:

OPERAI

Categorie	EVR – valore orario
4° livello	0,23
Specializzati	0,21
Qualificati	0,19
Comuni	0,16

IMPIEGATI

Categorie	EVR – valore orario
7° livello	56,84
6° livello	51,16
5° livello	42,63
4° livello	39,79
3° livello	36,95
2° livello	33,25
1° livello	28,42

L'applicazione di tali valori, da effettuarsi all'interno delle aziende nel caso in cui i loro due parametri aziendali fossero positivi, consegue all'accertamento che è stato effettuato sui trienni a livello territoriale per l'anno 2023 il quale ha evidenziato la positività dei parametri del numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile, del monte salari denunciato in Cassa Edile e delle ore denunciate in Cassa Edile, e la negatività del parametro relativo agli attestati SE.For.S VCO. Tale percentuale è stata applicata al 4% dei minimi in vigore alla data del 30/06/2023.

Listino prezzi corsi SE.For.S VCO

CORSO	IMPRESE ISCRITTE CASSA EDILE VCO (+ IVA)
MICS MMT (pala+escavatore+terna)	€ 250,00
MICS SOLLEVAMENTO	GRATIS
MICS GRU PER AUTOCARRO	€ 150,00
MICS CARRELLI ELEVATORI (muletto+telescopico+rotativo)	€ 180,00
MICS PLE	€ 150,00
MICS GRU A TORRE	€ 150,00
MICS GRU MOBILI AUTOCARRATE	€ 250,00
AGG. MACCHINE	€ 50,00
MULETTO	€ 160,00
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO	€ 50,00
AGG. ANTINCENDIO RISCHIO BASSO	€ 20,00
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	€ 80,00
AGG. ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	€ 50,00
PRIMO SOCCORSO G.A	€ 150,00
AGG. PRIMO SOCCORSO G.A	€ 50,00
PRIMO SOCCORSO G.B	€ 120,00
AGG. PRIMO SOCCORSO G.B	€ 40,00
CORSO PONTEGGI	€ 250,00
AGG. PONTEGGI	€ 40,00
FORMAZIONE GENERALE	€ 20 / gratis se iscrizione = assunzione
SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA IMP.	€ 30 / gratis se iscrizione. = assunzione
SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA OP.	€ 60 / gratis se iscrizione = assunzione
AGG. SICUREZZA GENERALE	€ 30,00
PREPOSTO	€ 60,00
AGG. PREPOSTO	€ 40,00
DIRIGENTI	€ 140,00
RLS	€ 200,00
AGG. RLS AZIENDA<50 DIP.	Gratis
AGG. RLS AZIENDA>50 DIP.	Gratis
FORM. E ADDESTRAMENTO DPI 3 CAT.	€ 80,00
AGG. FORM. E ADDESTRAMENTO DPI 3 CAT.	€ 40,00
FORM. E ADDESTRAMENTO SCALE E TRABATELLI	€ 80,00
RSPP DATORI DI LAVORO RISCHIO ALTO	€ 300,00
AGG. RSPP D.L. RISCHIO ALTO	€ 150,00
RSPP MOD. C	€ 190,00
OMC PICCOLO/GRANDE DIAMETRO	€ 320,00
ADDETTI TRAFFICO VEICOLARI	€ 75,00
PREPOSTI TRAFFICO VEICOLARE	€ 100,00
AGGIORNAMENTO TRAFFICO V.	€ 50,00
POS	€ 70,00
PIMUS	€ 50,00
TETTI IN PIODA MURI A SECCO	€ 300,00
AMBIENTI CONFINATI E SOSPETTI DI INQUINAMENTO	€ 120,00
ADDETTO POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	€ 480,00
PREPOSTI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	€ 150,00
AGG. ADDETTO POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	€ 140,00
AGG. PREPOSTI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	€ 90,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Am', 'PZ', 'HD', 'EC', and several other illegible signatures.]